



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE
SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE

CODICE CONCORSO 2019RTDB008

APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO – TIPOLOGIA B AI SENSI DELL'ART.24, COMMA 3, LETT. B, LEGGE 240/2010 – PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/D2 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PED/04 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE – FACOLTA' DI MEDICINA E PSICOLOGIA.

IL RETTORE

D.R. n. 1228/2020 del 06/05/2020

- **VISTI:** il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 24, comma 2, lett. b), e comma 3, lett. b), che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
- l'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, ai sensi del quale, "nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro";
- l'art. 24, comma 8, della medesima Legge n. 240 del 2010, con il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
- il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;
- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il raggiungimento degli



obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;

- l'art. 4, comma 2, lett. c, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili;
- lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012;
- il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 1, commi 10-septies e 10-octies, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e, in particolare, l'art. 1, comma 314, il quale dispone che *«Al fine di incentivare l'attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di «Industria 4.0», nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituita un'apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza», con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»* e il successivo comma 315, il quale dispone che *«Il Fondo di cui al comma 314 è destinato al finanziamento quinquennale dei dipartimenti di eccellenza delle università statali, come individuati e selezionati ai sensi e per gli effetti dei commi da 318 a 331»* e l'art. 1, comma 338, con il quale è stato modificato l'art. 24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Decreto Milleproroghe 2017) e, in particolare, l'art. 4, comma 3 bis;
- il D.M. 11 maggio 2017, n. 262, con il quale è stata nominata la Commissione per la selezione dei dipartimenti universitari di eccellenza ed è stata disposta la suddivisione dei dipartimenti tra le aree CUN;
- l'elenco, pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR in data 12.05.2017, dei 350 dipartimenti ammessi alla procedura di selezione dei 180 dipartimenti di eccellenza sulla base della graduatoria definita dell'ANVUR;
- il D.M. 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è stata integrata la tabella allegata al D.M. 1° settembre 2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- la nota MIUR prot. n. 8414 dell'11.07.2017, con la quale sono stati comunicati agli Atenei i criteri di valutazione delle domande e le modalità di attribuzione dei punteggi definiti dalla Commissione e, contestualmente, sono state fornite le linee guida utili alla compilazione dei progetti e le indicazioni operative funzionali alla presentazione delle domande da parte dei dipartimenti;
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) e, in particolare l'art. 1, comma 635, con il quale è stato aggiunto all'art. 24 della Legge n. 240/2010 il comma 9-ter, in base al quale, a decorrere dall'anno 2018, i contratti dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A e B, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria;



- la sentenza n. 78/2019 del 09.04.2019 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede – tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei ricercatori a tempo determinato e dei professori universitari – il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;
- l'elenco, pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR in data 10.01.2018, dei 180 dipartimenti assegnatari dei finanziamenti per i dipartimenti universitari di eccellenza per il quinquennio 2018-2022;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 327/17 del 18.07.2017, con la quale è stato approvato l'elenco dei 15 dipartimenti dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ammessi a partecipare alla selezione dei dipartimenti di eccellenza;
- il D.R. n. 2577/2017 dell'11.10.2017 con cui è stato emanato il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia "B" presso Sapienza – Università di Roma;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 474/17 del 19.12.2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'anno 2018;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 475/17 del 19.12.2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale per gli anni 2018-2020;
- il D.R. n. 1275/2018 del 15.05.2018, con il quale è stata disposta la variazione di bilancio dell'importo complessivo di euro 58.674.425,00 necessaria per consentire ai dipartimenti interessati di svolgere le attività connesse all'implementazione dei progetti dipartimentali, come presentati al MIUR e successivamente approvati dallo stesso Dicastero;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 208/18 del 05.06.2018 con la quale è stata approvata, a ratifica, la variazione di bilancio disposta con il D.R. n. 1275/2018 del 15.05.2018;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 461/18 del 18.12.2018 con la quale è stato approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'anno 2019;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 462/18 del 18.12.2018 con la quale è stato approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;
- il D.R. n. 1549/2019 del 15.05.2019 con il quale è stata disposta la modifica dello Statuto dell'Università di Roma "La Sapienza";
- la delibera del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione del 15.04.2019, pervenuta al Settore Concorsi Personale Docente in data 03.06.2019;
- il D.R. n. 1907/2019 del 21.06.2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale n. 56 del 16.07.2019, con il quale è stata indetta ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), della Legge n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato - Tipologia B per il Settore concorsuale 11/D2 - Settore Scientifico Disciplinare M-PED/04 presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione - Facoltà di Medicina e Psicologia;
- i DD.RR n. 3122/2019 del 21.10.2019 e n. 325/2020 del 24.01.2020 rispettivamente di nomina e modifica della Commissione giudicatrice;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, e in particolare l'art. 1, comma 1, lett. m) che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha disposto la sospensione dal 08.03.2020 al 03.04.2020 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;



- il Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020 e, in particolare l'art. 1, comma 1, che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha esteso all'intero territorio nazionale dal 10.03.2020 al 03.04.2020 la disposizione di cui all'art. 1, lett. m) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, in base al quale sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e, in particolare l'art. 87, comma 5, che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha disposto la sospensione per sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, e dunque fino al 16.05.2020, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica e l'art. 103, comma 1, in base al quale, per le medesime finalità, « Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati»;
- la nota dell'Area Risorse Umane prot. n. 23942 del 20.03.2020 con la quale sono stati comunicati alle Strutture i succitati provvedimenti normativi finalizzati a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e sono state fornite indicazioni in ordine alle modalità di possibile svolgimento delle procedure concorsuali a seguito dell'emanazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono stati comunicati alle Strutture i succitati provvedimenti normativi finalizzati a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e sono state fornite indicazioni in ordine alle modalità di possibile svolgimento delle procedure concorsuali a seguito dell'emanazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- la nota dell'Area Risorse Umane prot. n. 25602 del 30.03.2020 con la quale, a seguito di interlocuzione con il Dipartimento della Funzione Pubblica, è stato aggiornato, parzialmente modificato e integrato il contenuto della nota prot. n. 23942 del 20.03.2020 ed è stato indicato alle Strutture che le succitate disposizioni dovessero essere interpretate nel senso che "al fine del computo dei termini procedimentali ed endoprocedimentali di tutte le procedure, comprese quelle per il conferimento di assegni di ricerca e per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo, di collaborazione e analoghi (ivi inclusi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e per la proposizione delle istanze di ricusazione), occorre applicare la disposizione di cui all'art. 103 del D.L. n. 18/2020, in base al quale «ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020»";
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 e, in particolare l'art. 4, in base al quale «La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure»;
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, e, in particolare, l'art. 37, comma 1, in base al quale «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020»;
- il comunicato pubblicato in data 09.04.2020 sul sito web istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica, nel quale non sono menzionate le procedure concorsuali tra i procedimenti amministrativi soggetti alla proroga della sospensione dei termini disposta dall'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. q) che ha confermato per le procedure concorsuali pubbliche la vigenza delle disposizioni previste



dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;

- la nota a firma del Magnifico Rettore e del Direttore Generale prot. n. 30092 del 20.04.2020, con la quale, alla luce delle disposizioni introdotte dai decreti-legge 8 aprile 2020, nn. 22 e 23, sono state aggiornate le indicazioni fornite con le note dell'Area Risorse Umane prot. nn. 23942 del 20.03.2020 e 25602 del 30.03.2020, al fine di adeguare l'interpretazione delle precedenti disposizioni, formulata nell'immediatezza della loro adozione, alla luce di quanto disposto dai provvedimenti successivi, nonché di fornire alle Strutture dell'Ateneo e alle Commissioni giudicatrici istruzioni vincolanti per l'utile svolgimento di tutte le procedure concorsuali e, in particolare, è stato indicato che le succitate disposizioni dovessero essere interpretate nel senso che «lo svolgimento delle prove concorsuali [delle procedure per l'accesso al pubblico impiego] è consentito nei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari, ovvero in modalità telematica, altrimenti è sospeso fino al 16.05.2020 (ovvero fino al diverso termine che sarà stabilito dalla legge di conversione del predetto decreto e/o da successivi provvedimenti normativi)» e che «i termini procedimentali relativi a tutte le procedure concorsuali non siano più ulteriormente assoggettati ope legis alla sospensione prevista dall'art. 103, comma 1, del D.L. 18/2020, prorogata dall'art. 37 del D.L. n. 23/2020 fino al 15.05.2020» ed è stato altresì disposto che «a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare sul sito web di Ateneo, per tutte le procedure concorsuali gestite dagli Uffici centrali e dalle altre Strutture di questo Ateneo ricominciano a decorrere i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi pendenti alla data del 23.02.2020 ed iniziano a decorrere i termini delle medesime procedure, la cui decorrenza avrebbe dovuto iniziare successivamente a tale data»;
- i verbali e la relazione finale riassuntiva della Commissione giudicatrice pervenuti in data 08.04.2020 ed acquisiti al protocollo universitario in data 21.04.2020 al n. 30227;

CONSIDERATO:

- che dai verbali risulta che la Commissione giudicatrice ha effettuato la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e in modalità telematica;

VERIFICATA:

- la regolarità degli atti;

DECRETA:

Sono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B, Settore Concorsuale 11/D2 – settore scientifico disciplinare M-PED/04, presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione di questa Università, da cui risulta che la Dott.ssa Emiliane Elizabeth Marie RUBAT DU MERAC, nata a Saint Cloud (Francia) il 10.10.1980, è dichiarata vincitrice della procedura selettiva suddetta.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università.

**F.TO DIGITALMENTE
IL RETTORE**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso ed è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.